

premesso

2. - L'OGGIO DI DOMANI

- che la Grimaldi S.p.A., da tempo operante nel campo immobiliare, venuta assumendo, specie in Italia, una posizione di primario rilievo in tale settore;

2. - L'OGGIO DI DOMANI

- che a ciò ha contribuito, positivamente, l'adozione e lo sviluppo

di un'esperienza di grande portata, sia in Europa che in America, riflettente, tra l'altro, l'organizzazione e l'espietamento del "GRIMALDI GROUP", cui sono associate oltre 100 società che forniscono servizi per i quali, in particolare, essa ha elaborato una propria "struttura organica" rispondente alle più avanzate tecniche modulistica (all. 1);

2. - L'OGGIO DI DOMANI

- che la Grimaldi S.p.A. è titolare del marchio riprodotto nell'all.

2, depositato col n. di prot. 40433-C/80 presso l'U.P.I.C.A. di Torino, destinato a contraddistinguere, tra l'altro i servizi di "pubblicità ed affari", "costruzioni e riparazioni", "consulenza tecnica relativa a finanziamenti, frzionamenti, compravendita, costruzioni, riparazioni ed ogni operazione in genere nel campo immobiliare";

- che la Grimaldi S.p.A. si avvale, inoltre, di una propria insegna (all. 2) assai nota e di ulteriori, peculiari elementi stilistici e di richiamo (quali scritte, colori, simboli, ecc.) per la caratterizzazione dei locali di esercizio della propria rete e la pubblicizzazione dell'attività espletata;

- che detti segni distintivi si pongono in concreto quali validi punti d'appoggio per la creazione di nuovi clienti, nonché per i collezionisti di clientela costituendo, quindi, fattore di avviamento nei rapporti commerciali relativi alle transazioni immobiliari;

2. - L'OGGIO DI DOMANI

- che Il Sig. BALOCCO EZIO
avendo per oggetto sociale / svolgendo "intermediando" svolgere
attività nel campo immobiliare" principalmente
nella zona di ALBA
con uffici siti in ALBA - Vicoletto S. Giovanni 4/C
da costituire ed attivare le proprie cure e spese entro 3 (tre) mesi
dalla sottoscrizione del presente contratto, con insegna Grimaldi ed
elementi stilistici di richiamo e di arredo così come indicati
dalla "Grimaldi S.p.A." - ambisce ad entrare in rapporto di
franchising con la Grimaldi S.p.A., ad essa affiliandosi, pur nel
mantenimento della propria individualità giuridica;

ART. II. Diritto convengono i seguenti punti:

La Grimaldi S.p.A. concede al Sig. BALOCCO EZIO,
licenza d'uso:
i diritti - del proprio know-how attuale e futuro, relativo ai servizi di
intermediazione immobiliare, alla loro organizzazione e promozione,
che rappresentato, in particolare dalla propria modularità (att.
1), che la Grimaldi S.p.A. si riserva, comunque, di variare nel tempo,
autonomamente e dandone comunicazione alle Affiliate e da un manuale
operativo che la Grimaldi S.p.A. si riserva di fornire in futuro alla

Affiliata; - del proprio marchio, nomi specifici;

- della propria insegna e degli altri elementi stilistici pubblicitari, innanzi menzionati, caratterizzanti i propri locali di esercizio ed ai propri servizi di intermediazione nei campi immobiliari, finanziari e di servizi.

Per il cui proposito si specifica che la Grimaldi S.p.A. fornirà concreto l'insegna atta a contraddistinguere i locali di esercizio dell'Affiliata; detta insegna - che resterà la proprietà della Grimaldi S.p.A. - potrà essere autonomamente rimossa dalla stessa Grimaldi alla conclusione o risoluzione del presente rapporto contrattuale, anche a fronte di eventuali controversie o contestazioni che dovessero riguardare la stessa conclusione o risoluzione; con l'intesa che:

a) la licenza è accordata per la sponda di COMUNE DI ALBA.....
e per gli uffici siti in ALBA - Vicolo S. Giovanni 4/9.....
salvo eventuale diversa determinazione futura da parte della Grimaldi S.p.A., che si riserva la potestà di circoscrivere l'ambito territoriale della licenza, senza indennizzo e con preavviso scritto di anni 3 (tre), al fini del presente contratto, ogni cambiamento trasferimento degli uffici indicati nel presente punto dovrà essere eseguito con autorizzazione scritta dalla Grimaldi S.p.A.

b) la licenza viene data senza diritto di esclusiva del

BOLLO STRAORDINARIO - 500 LIRE - 12 GENNAIO 1973
DPR 26-10-72 n. 612 - DPR 26-10-73 n. 471 - DPR 26-10-73 n. 471/150 del 3-12-73
LIRE 500 LIRE 500 LIRE 500 LIRE 500

Licenziataria, mantenendo la Grimaldi S.p.A., anche nella zona sovra indicata, la incondizionata potestà di operare direttamente e/o di concedere, eventuali, licenze a terzi;

c) la licenza, in difetto di previo e specifico assenso scritto della Grimaldi S.p.A., non sarà cedibile dalla Licenziataria né la Licenziataria potrà costituire sub-licenze, o, peggio, comunque, in essere atti dispositivi sulla licenza medesima;

2.

la Grimaldi S.p.A., oltre a prestare alla Affiliata le proprie collaborativa consulenze:

a) fornirà alla Affiliata, in congrui quantitativi, i moduli ("proposta di incarico", "proposta di acquisizione", ecc.) occorrenti per l'esercizio dell'attività immobiliare;

b) avrà cura di impostare e/o coordinare e/o gestire iniziative promozionali e pubblicitarie, per una crescente valorizzazione e diffusione dell'immagine Grimaldi e dei servizi contrassegnati dai segni distintivi oggetto della licenza d'uso concessa alla Licenziataria; permetterà, in particolare, alla Affiliata di fruire, ove possibile, delle eventuali agevolazioni e condizioni di maggior favore che competono alla stessa Grimaldi S.p.A. nell'acquisto di spazi su suzzi pubblicitari;

3.

la Licenziataria, nell'esercizio delle proprie attività immobiliare, si adherà rigorosamente alla metodologia organizzativa ed operativa,

Stato di fatto: 20/09/2001

Scadenza: 20/09/2001

Per quanto riguarda il "particolare", puntualizzate nella su
modulistica, nella formulazione attuale (allegata) ed in quella
eventualmente rielaborata che la Grimaldi S.p.A. potrà adottare
futuro, rendendola vincente anche per le "Licenziarie" e per
ulteriori direttive ed istruzioni, non derogabili, che la stessa
Grimaldi S.p.A. potrà avere nella salvaguardia della doverosa
ottimalità dei servizi.

Tra l'altro:

a) la "Licenziaria", nelle proprie attività sarà tenuta all'impiego, senza varianti, dei soli "moduli" forniti dalla Grimaldi S.p.A., non avendo diritti o poteri di variazione, aggiunta, ecc.

b) "qualsiasi" materiale di cancelleria (carta intestata, biglietti da visita, ecc.) e pubblicitario (depliant, scritte, ecc.) adottato da parte delle "Licenziarie" dovrà risultare conforme alle indicazioni e/o prescrizioni delle Grimaldi S.p.A., cui competrà dare anche il relativo previo benestare.

c) la "Affiliata", nei servizi relativi alle transazioni immobiliari, dovrà attenersi al sistema di provvigioni praticato dalla Grimaldi S.p.A., risulta che la stessa Grimaldi S.p.A. potrà in seguito modificare con effetto vincolante per la "Affiliata" stesso;

d) fermi restando l'esito di operatività dell'Affiliata, come definito nel precedente punto ita), nel caso di acquisizione affari che debbano essere necessariamente trattati e conclusi in cui non svolge o non può svolgere la propria attività, l'Affiliata

1. Dovrà avvalersi della cooperazione delle Filiali o Affiliate Grimaldi esistenti in dette zone; parimenti l'Affiliata è tenuta a prestare la propria collaborazione, se richiesta, alle Filiali e Affiliate della Grimaldi S.p.A. giustificando le ragioni di tale esigenza. In ogni caso, la Affiliate dovrà tenere un'organica documentazione contabile, giustificativa, che possa essere accertata da qualsiasi controllore, abituato ad evidenziare con chiarezza e precisione tutte le operazioni da essa compiute e destinata a restare a disposizione della Grimaldi S.p.A. sino alla scadenza del biennio successivo allo scadimento del presente rapporto contrattuale. E dovrà, essa, inviare alla Grimaldi S.p.A. rendiconti, da rendere alla scadenza di ogni tridestri solare, da compilarsi fedelmente secondo i schemi, che da stessa Grimaldi S.p.A. potrà prefissare.

2. La licenziataria, mentre garantisce di essere in possesso delle specifiche competenze ed esperienze nel campo immobiliare, si condiziona dei requisiti di legge necessari per il concreto esercizio, da riguardare a tutto il 1990, per il svolgimento delle attività e dei servizi relativi alle transazioni immobiliari, obbligandosi, altresì, ad attivaristi con la maggior durata possibile, al fine di garantire una continua crescita dell'attività ed ogni migliore sfarzo, nel campo dell'intermediazione immobiliare ed a tale proposito di non trascurare, nemmeno per un istante, lo sviluppo e relativa propria servizi, anche insegnando il marchio della Grimaldi, la stabilità e fiducia dei suoi clienti, nonché di essa concessa in licenza di uso quale Grimaldi S.p.A. assunse il ruolo di gestore del suo territorio, e di non far alcun impegno di esclusiva per lavoro della licenziante Grimaldi S.p.A., dovendo sempre mantenere aperto il mercato, nonché la garanzia che essa può estendersi dall'usare marchi e/o insegne propriato di Grimaldi S.p.A. per la sua attività, sia pure in terzi, e/o in terzi, nello svolgimento, diretta e/o indiretta, dell'attività immobiliare.

l'autorizzazione a immatricolare, vuol dire nell'ambito territoriale dell'Ufficio di Licenza vuol dire al fuori di essa, compresi i suoi uffici e le sedi, nonché all'oggetto stesso - silenziosamente dall'elidere e/o divulgare per finalità estranee all'attuazione del presente rapporto contrattuale i dati, teorici che, per quant'altro (know-how), ecc., è segnatamente fornibile dalla Grimaldi S.p.A.;

Se pure esso avrà a portare ad altri enti, nonché a terzi, con il quale cessa, esterrà, inoltre, nel confronto della Grimaldi S.p.A., le attive conoscenze la più diretta e/o indiretta, sino alla scadenza di un anno successivo all'acquisto o scioglimento del presente rapporto contrattuale, in particolare, salvo espressa autorizzazione per iscritto della Grimaldi S.p.A., a consigliabili ed ai personale della Licenziataria per tutta la durata del presente rapporto nonché per il biennio successivo alla cessazione o risoluzione dello stesso, non potrà assumere qualità sia compiti di amministratori, soci, funzionari comunque, né collaboratori capode di fatto, in altra ditta o società avente ad oggetto l'attività consonante con quella prevista disciplinava nel presente contratto; nonché, in ogni caso, non potrà, né dovrà assumere obbligazioni o impegni qualsiasi genere che possano direttamente o indirettamente vincolarla alla Grimaldi S.p.A. che, pertanto, non potrà essere chiamata a rispondere delle obbligazioni comunque derivanti dalla attività della Licenziataria; è fatto, comunque, salvo il diritto della Grimaldi S.p.A. di rivolgersi nei confronti della Licenziataria dei danni a questa prodotti e per i quali la Grimaldi S.p.A. fosse in ipotesi

BOLLO STRAORDINARIO
DPR 26-10-72 n. 64

MARIA VESCOVA
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
GIOVANNI SARTORI
DONATELLA
LIRE 500 LIRE 500 LIRE 500 LIRE 500

27 a/l. A e an. 12
di 50 del 3-12-73

chiamate a rispondere;

..... 1000.000 lire per il diritto di pubblicità.

6.

la Licenziataria dovrà informare, tempestivamente, la Grimaldi S.p.A. di ogni fatto che possa arrecare pregiudizio al marchio e/o alla sua attività di produzione e commercializzazione, anche all'insegna della licenziatrice o costituire concorrenza sleale e, nel caso, subordinato, a questa, provvederà ogni assistenza per la difesa da contraffazioni e/o usurpazioni e/o altri concorrenti.

la difesa da contraffazioni e/o usurpazioni e/o altri concorrenti.

ogni difesa da contraffazioni e/o usurpazioni e/o altri concorrenti.

6.

ogni difesa da contraffazioni e/o usurpazioni e/o altri concorrenti.

provvederà:

a) entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, a versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit.

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 4.000.000 (quattromilioni) da pagarsi entro il 31/12/1981.

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. in quattro rate trimestrali di L. 1.000.000 (un milione).

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. ciascuna; la prima rata scadrà il 31/12/1980.

b) a pagare alla Grimaldi S.p.A. entro la fine di ogni mese netto prodotta nel corso del precedente, del

mezzo per cento (trentatrécento) del fatturato netto prodotta nel corso del precedente, del

(trertapercento) (trertapercento) (trertapercento)

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

versare una somma alla Grimaldi S.p.A. l'importo di Lit. 30%

Inferiore al minimo garantito di Lit... 6.000.000.

... (seimilioni)
In base al paragrafo 3 della legge 23 aprile 2006 n. 107, nel corso del decorso 1 (uno) anno dall'inizio del presente rapporto, la Grimaldi S.p.A. potrà accedere a richieste di revisione e/o modifica delle royalty code. Sopra indicata che le sianu eventualmente pervenute, saranno trasmesse alla società controllata dalla Grimaldi S.p.A. dall'Affiliata;

c) è in favore della Grimaldi S.p.A. richiedere alla Affiliata
che si impegnava a corrispondere, ulteriori contribuzioni a fronte

zioni pubblicitarie e promozionali straordinarie tese a pubblicizzare il marchio e l'immagine Grimsidi, -proportionalmente all'impegno finanziario sostenuto per dette azioni;

... e di unire alle sue potestive le facoltà di controllo esercitabili dalla ditta, nonché il diritto di presentare, all'Affidataria, tutti i documenti necessari per la verifica della correttezza delle operazioni compiute da essa, e di richiedere, all'Affidataria, riconoscibile Primaldi S.p.A., un ampio potere di controllo, il quale dovrà essere esercitato (tralasciando l'ammontare di 100.000 lire) attraverso accesi ai locali della licenziataria disimparati documenti ecc., al fine di verificare la rigore degli impegni assunti e la loro tempestiva osservanza, e di ottemperanza da parte della Affidataria alle regole tutte fissate connessi allo stesso contratto, nonché di riferirne al committente, nel presente contratto;

a) il presente rapporto contrattuale avrà durata di anni.

1° Ottobre 1980

salvo proroga di anni 2 (due), in difetto di disdetta comunicata, per iscritto, da una delle parti almeno 5 (sei) mesi prima della prevista scadenza; ...

b) il presente contratto potrà essere risciolto dalla Grimaldi S.p.A. mediante semplice comunicazione scritta, e non effettuata con mezzi telematici, nonché con la pubblicazione di un avviso di rescissione sul proprio sito web, entro 15 giorni dall'invio della comunicazione.

S.p.A., mediante semplice comunicazione scritta, e non effettuata con mezzi telematici, nonché con la pubblicazione di un avviso di rescissione sul proprio sito web, entro 15 giorni dall'invio della comunicazione, in caso in cui l'Affiliata venga sottoposta a procedura concorsuale o esecutiva;

c) sarà, comunque, in facoltà dalla Grimaldi S.p.A. recedere, senza indennizzo e anticipatamente, dal rapporto contrattuale, con preavviso dato per iscritto di mesi 3 (tre), ove sopravvengano mutamenti significativi nella compagine sociale dell'Affiliata ovvero nei suoi stessi dirigenziali;

c) l'inadempimento da parte dell'Affiliata di qualunque clausola del presente contratto, è così tra l'altro ed in particolare delle

clausole concernenti l'obbligo della "Affiliata" ad attenersi alla metodologie, istruzioni, moduli e materiale forniti dalla Grimaldi S.p.A., l'obbligo di mantenere e conservare a disposizione della

Grimaldi S.p.A. le documentazioni contabili, l'obbligo ad usare il marchio Grimaldi secondo le convenzioni concordate nell'art. 4,

l'obbligo di non usare marchi e/o immagini proprie e/o di terzi nello svolgimento della propria attività, nonché l'obbligo a versare i

corrispettivi come partiti nell'art. 10 del presente contratto, che produrrà la risoluzione del contratto al termine dell'art. 1456 C.C.,

salvo comunque il diritto della Grimaldi S.p.A. al risarcimento dei danni;

al salvaguardia del diritto della Grimaldi S.p.A. al risarcimento dei danni tutti, nel caso di inadempimento da parte

dell'Affiliata che produca la risoluzione del presente contratto.
L'Affiliata dovrà corrispondere alla Grimaldi S.p.A. una penale pari a **12 (dodici) mensile** (quattro) volte la royalty ~~maxima~~ massima che sia stata

corrisposta nel corso del presente rapporto contrattuale e comunque non inferiore a L. 10.000.000 (diecimila).

f) sciogliendosi il rapporto contrattuale, l'Affiliata sarà tenuta a restituire il materiale residuale già affidato dalla Grimaldi S.p.A.;

per ogni controversia che sorga sull'interpretazione ed esecuzione

del presente contratto, le parti, senza udire l'autorità giudiziaria ordinaria, ne affideranno la definizione ad un collegio arbitrale, che


opererà in via irrituale e per "bianco-segni". Tale collegio sarà composto da tre arbitri, il primo designato dalla Grimaldi S.p.A., il secondo dall'Affiliata ed il terzo con funzioni di Presidente.

nominato da concerto ovvero, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Torino; e in ogni caso con


periodicità di quattro anni, a titolo punitivo oltre a quelli

gli oneri fiscali connessi alla registrazione della presente scrittura, saranno a carico della Grimaldi S.p.A. con le spese

Torino.....il.....15/9/1980.

Elio Bobus.....


BOLLO STRAORDINARIO DPR 26-10-72 n. 64 - 100 lire + 100 lire = 200 lire
BOLLO STRAORDINARIO DPR 26-10-72 n. 64 - 100 lire + 100 lire = 200 lire



Per quanto in ipotesi occorra, si sensi degli artt. 1841 e 1842 c.c., le sottoscrivente confermano in via specifica le sovra pattuite clausole n. 1 lett. a) (potestà della Grimaldi S.p.A. di circoscrivere il campo territoriale della licenza) e lett. b) (licenze senza diritto ai esclusiva e favore delle Affiliata n. 2 (dovere delle affiliate di attenersi a quanto prescritto dalla metodologia, alle direttive ed istruzioni della Grimaldi S.p.A.), n. 4 (impegno di esclusiva a favore della licenziatrice Grimaldi S.p.A.), n. 6 lett. a) (determinazione della royalty e ricevibilità della stessa) e lett. c) (facoltà di richiedere ulteriori contribuzioni all'Affiliata), n. 7 (potere di controllo della Grimaldi S.p.A.), n. 8 (durata del rapporto contrattuale, sue prorogabilità, facoltà della Grimaldi S.p.A. di rendere anticipatamente dal rapporto, clausola penale), n. 9 (clausola compromissoria).

Torino.....16/9/1980.

Domenico Sartori

Ezio Balocca

Grimaldi S.p.A.

UFFICIO ATTI PAGATI DI TORINO

originale dell'atto qui

registrato il 19 SET 1980

al n° 17403 Serie 302



U. DIRETTORE
(Cancell)